

**REGIONE DEL VENETO**

AZIENDA ULSS 5 - POLESANA

Viale Tre Martiri, 89 – 45100 Rovigo

Codice Fiscale/Partita Iva: 01013470297

\*\*\*\*\*

**ACCORDO QUADRO biennale****SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO**

Commessa: A283 - CIG n. B5B21E8441

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

**TRA**

**L'Azienda ULSS 5 Polesana** (di seguito, anche l'"Azienda" o la "Stazione Appaltante") con sede legale in Rovigo, Viale Tre Martiri n.89, C.F. e P.I. 01013470297 in persona del Direttore della UOC Servizi tecnici e patrimoniali, Ing. Renzo Mantovani, in virtù dei poteri attribuiti con la delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 400 del 13.03.2024, domiciliato per la carica ove sopra,

**E**

**l'Operatore Economico RTP Busatto Giovanna/Amodio Raffaele** con sede legale in Campodarsego (PD), Via Caltana n. 131 C.F. BSTGNN74M56G224W, in persona dell'ing. Busatto Giovanna nata a Padova (PD), il 16.08.1974, C.F. BSTGNN74M56G224W, nella qualità di mandataria dell'RTP e quindi in nome e per conto del raggruppamento, (di seguito anche solo "O.E.", "affidatario", "aggiudicatario" o "Professionista");

**PREMESSO CHE**

- con determina n. 118 del 04.03.2025 è stato aggiudicato risultato aggiudicatario l'operatore RTP Busatto Giovanna/Amodio Raffaele che a seguito della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art 50 co 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante utilizzo dello strumento contrattuale dell'accordo quadro, ha offerto un ribasso percentuale, pari al 3,29 %, da applicarsi al calcolo dei corrispettivi determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii.;
- l'Azienda ULSS n.5 POLESANA ha accertato il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, autodichiarati dall'Aggiudicatario in sede di partecipazione al procedimento di gara;
- l'Azienda ULSS n.5 POLESANA ha provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- l'Appalto in oggetto sarà attuato mediante stipula di specifici contratti applicativi nella forma di Ordini di Attivazione Oda trasmessi e sottoscritti del RUP;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:**

I contraenti confermano e ratificano quanto indicato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## ART. 1. - OGGETTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Accordo ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria afferenti alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di adeguamento antincendio al patrimonio aziendale, oltre che ad eventuali ulteriori servizi tecnici connessi.

Con il presente Accordo vengono fissate, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare i servizi di architettura e ingegneria, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti applicativi (o Ordini di attivazione). La Committente potrà utilizzare l'Accordo per l'affidamento dei servizi ivi contemplati in base alle proprie necessità, che saranno dettagliate nei contratti applicativi, nei quali verranno precisati, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di consegna dei servizi, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico.

L'Affidatario accetta senza riserva alcuna le condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, e si impegna ad assumere i servizi che saranno richiesti dalla Committente, progressivamente o contemporaneamente in base alle necessità, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti dal presente Accordo senza acquisire alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, restando impegnato a stipulare i singoli contratti applicativi.

Il presente Accordo determina pertanto, in capo alla Committente, unicamente l'obbligo di applicare al/i futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali qui predefinite. I singoli contratti applicativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste all'Appaltatore, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e nel Capitolato speciale di appalto CSA.

L'affidamento del presente Accordo non determina alcun regime di esclusività nei confronti dell'Affidatario il quale, invece, è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dalla Committente in base alle proprie esigenze. La Committente, pertanto, ha piena facoltà di affidare specifici servizi anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

L'Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguirle a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai contratti applicativi, avendo massima cura e diligenza nel dare il servizio finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo, da ciascun singolo contratto applicativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'esecuzione dell'Accordo dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dai predetti elaborati, dalla documentazione di gara, dal presente Accordo nonché dai contratti applicativi dei singoli servizi e secondo le disposizioni normative vigenti.

Le premesse e tutti i documenti di seguito elencati, anche nel caso essi non siano materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Il Capitolato Speciale norme amministrative;
- Contratto di Accordo Quadro;
- Contratto attuativo/OdA;
- Offerta economica in sede di gara e documentazione relativa;
- Atto di costituzione RTP
- Copertura assicurativa (art. 117 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023);
- Cauzione definitiva ex art. 53 del Codice per un importo di euro 6.976,70 sotto forma di polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- Protocollo di legalità.

In caso di contrasto tra quanto indicato nei documenti contrattuali e quanto stabilito nel D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), prevalgono le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Accordo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per la migliore esecuzione delle opere cui le prestazioni afferiscono, a insindacabile giudizio della Committente.

L'esecuzione del presente Accordo è dunque regolata:

- dalle clausole del presente Accordo, dai relativi allegati e dai singoli contratti applicativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Committente e l'Affidatario;
- dal D.Lgs. 36/2023, inclusi i relativi allegati;

- dal Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

#### **ART. 2. - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo del presente Accordo, che costituisce tetto massimo stimato di spesa, ammonta ad € **139.553,95 (euro centotrentanovemilacinquecentocinquantatre,95)** oltre I.V.A ed gli altri oneri di legge.

Si precisa che il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al 3,29 %, sarà applicato alle parcelle previste dal D.M. 17 giugno 2016 e Allegato I.13 del Codice e determinerà l'importo di ogni singolo contratto applicativo.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di durata dell'Accordo medesimo.

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi è determinato con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che ogni singolo Contratto Esecutivo stipulato con l'Aggiudicatario dell'Accordo quadro sarà a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale.

La Committente si obbliga ad effettuare i pagamenti per ogni singolo contratto applicativo, nei termini ivi previsti in conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto, fermo restando che l'importo di ogni contratto applicativo concorrerà al raggiungimento del tetto massimo di spesa previsto per il presente Accordo.

#### **ART. 3. - DURATA DELL'ACCORDO**

L'Accordo ha una durata complessiva di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatto salvo l'intervenuto raggiungimento dell'importo massimo stimato di cui al precedente articolo in un tempo inferiore e ferma restando la possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi in caso di capienza economica residua.

Dopo la scadenza del suddetto termine, anche come prorogato, non potranno più essere stipulati contratti applicativi, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti applicativi sono stati sottoscritti in precedenza; in tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l'ultimazione dei servizi richiesti. La proroga dei termini non darà all'Affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

L'Accordo cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa di cui al precedente articolo senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere per questa eventualità.

#### **ART. 4. - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà mediante trasmissione e sottoscrizione di Ordini di attivazione OdA da parte del RUP. I contratti applicativi relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando lo schema allegato di OdA e avranno efficacia dal momento in cui il modulo stesso verrà sottoscritto dal Professionista.

#### **ART. 5. - PAGAMENTO**

Il corrispettivo di spettanza dell'Appaltatore, relativo a ciascun contratto applicativo, sarà pagato dal committente in unica rata dopo il rilascio da parte del RUP del verbale di validazione del progetto, oggetto dello specifico contratto applicativo.

#### **ART. 6. - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Ciascun documento ed elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'Appaltatore nello svolgimento delle attività richieste sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

**ART. 7. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG.

**ART. 8. - SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

**ART. 9. - MODIFICHE AL CONTRATTO**

Il Committente può introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 14 e 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**ART. 10. - CESSIONE DEL CREDITO**

L'Appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente articolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

**ART. 11. - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto; le prestazioni oggetto di affidamento sono subappaltabili secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto.

**ART. 12. - PENALI E PREMI**

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, superato il quale la Stazione appaltante potrà risolvere il singolo contratto esecutivo.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Il premio di accelerazione spetta nei casi stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative.

**ART. 13. - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

L'Affidatario ha consegnato la polizza civile professionale n. A124C884426-LB rilasciata dalla Compagnia Lloyd's Insurance Company SA per un massimale di euro 4.000.000,00, che copre i maggiori costi, indennizzi, rimborso di somme pagate in più per riprogettazioni d'ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali.

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione della prestazione relativa all'ultimo contratto applicativo; l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

**ART. 14. - RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA EX COMMA 8BIS ART. 41 DEL CODICE**

Il Progettista si impegna a eseguire la progettazione a regola d'arte, assicurando la piena osservanza delle normative tecniche e dei requisiti contrattuali.

Ai sensi del comma 8bis art. 41 del Codice, in caso di errori o omissioni che emergano in sede di progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori o durante l'esercizio dell'opera e quindi successivamente all'esecuzione del contratto di progettazione, il Progettista è tenuto a intervenire con tempestività e a implementare le correzioni necessarie, anche mediante integrazioni al progetto originario.

Qualsiasi intervento correttivo reso necessario da errori, omissioni o non conformità del progetto sviluppato è a carico del Progettista, il quale non potrà in alcun modo addebitare ulteriori oneri economici alla Stazione Appaltante o al committente.

#### **ART. 15. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le Parti riconoscono che le clausole di cui al presente Accordo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente Accordo, nel Capitolato speciale di appalto CSA, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- mancato rispetto del *Protocollo di Legalità*, approvato con Delib. Giunta Regione Veneto n. 951 del 2/7/2019, sottoscritto in data 17/9/2019;
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- violazione degli obblighi assunti con l'offerta presentata in gara dall'Affidatario;
- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione dell'Informativa Privacy.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale clausola, l'Operatore incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte dalla stazione appaltante/committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **ART. 16. - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

In materia di recesso e risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative/Disciplinare.

#### **ART. 17. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2013 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

#### **ART. 18. - RISERVE E CONTESTAZIONI**

Nel caso l'Affidatario intenda far valere pretese derivanti da riscontrate difformità rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione, entro 10 giorni dall'insorgenza, sul primo documento contabile utile (Oda, Verbale di validazione del progetto), a pena di decadenza.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, si procederà in prima istanza all'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la controversia sarà decisa in via esclusiva dal Foro di Rovigo.

**ART. 19. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per le spese di pubblicazione e post informazione e per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Il presente Accordo, redatto in n. 1 originale in modalità elettronica ai sensi dell'art 18, comma 1 del Codice, è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida all'atto della firma e a norma di legge, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

L'Accordo si considera perfezionato a seguito dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA ULSS N.5 POLESANA**

Ing. Renzo Mantovani

20.05.2025

**RTP Busatto/Amodio**

Il Legale Rappresentante

Ing. Giovanna Busatto

19.05.2025

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Aggiudicatario approva specificamente gli artt. 7,12,14,15,16.

**RTP Busatto/Amodio**

Il Legale Rappresentante

Ing. Giovanna Busatto



**Banca di Credito Cooperativo di Roma S.C.**  
Via Sardegna 129, 00187 Roma

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa - Via Sardegna 129, 00187 Roma (RM) - Tel.: +39 06.5286.1 - Fax: +39 06.5286.3305 - Sito Internet: www.bccroma.it - E-mail: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it - Codice Fiscale 01275240586. Iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 184188, Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 08327 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A149122 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

08327 62420 201  
(P)

BUSATTO GIOVANNA  
VIA SPERONELLA DALESMANINI 29  
35010 VIGONZA PD

09 Aprile 2025

**Oggetto:** convenzione per il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento MOD. F24 relative ai versamenti unitari da parte delle banche. Vostra disposizione di pagamento delega F24 presentata telematicamente

Unita alla presente, trasmettiamo copia di Vostra pertinenza della delega di pagamento unificato MOD. F24

presentata da: ENTE SIA 40Y8D  
intestata a: **BUSATTO GIOVANNA**  
con importo/saldo pari a: **40,00 Euro**  
addebitata sul Vs conto corrente: 505127

Con i migliori saluti.

**Banca di Credito Cooperativo di Roma**

